REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/76 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 677/76, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2385/76 (3), la cauzione può essere svincolata dietro presentazione di una prova di avvenuta esportazione di prodotti soggetti al regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere ; che, a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo, detta prova deve essere apportata non oltre il 1° marzo 1977 ;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno limitare lo svincolo della cauzione alle esportazioni effettuate entro un termine ravvicinato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 677/76 è modificato come segue :

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), in fine, sono aggiunti i seguenti commi :

« La cauzione è svincolata soltanto per le operazioni :

a) per le quali le formalità doganali d'esportazione sono state espletate al più tardi
   — l'ultimo giorno di applicazione del regime descritto agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76, per quanto riguarda i prodotti della voce 23.07 B e C della tariffa doganale comune e di cui al secondo comma,
   — cinque giorni prima di tale data, per quanto riguarda gli altri prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del predetto regolamento,

b) e per le quali viene fornita la prova che i prodotti in causa hanno lasciato il territorio geografico della Comunità non più tardi del 15° giorno successivo alla data di espletamento delle formalità doganali.

Qualora, dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione di cui al comma precedente, il prodotto venga assoggettato al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 per essere avviato verso una stazione ferroviaria di destinazione situata fuori del territorio geografico della Comunità, la cauzione viene svincolata secondo una procedura identica a quella seguita per il pagamento della restituzione all'esportazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 263 del 1°. 10. 1976, pag. 46.